



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 luglio 2013 n.89

(Ratifica Decreto Delegato 29 aprile 2013 n.49)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 29 aprile 2013 n.49 – Disposizioni applicative dell'articolo 33, primo comma, della Legge 21 dicembre 2012 n.150 "Imposta sulle assicurazioni" - promulgato:

Visto l'articolo 33, primo comma, della Legge 21 dicembre 2012 n.150 e l'articolo 1, comma 1, della Legge 10 aprile 2013 n.44;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 23 aprile 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 luglio 2013;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.3 del 17 luglio 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 29 aprile 2013 n.49 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 33, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2012 N.150 "IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI"

Art. 1

(Definizioni)

Ai sensi del presente decreto delegato, si intende per:

- a) "attività assicurativa": l'attività di assicurazione contro i danni ai sensi della lettera G) dell'Allegato 1 della LISF;
- b) "attività riassicurativa": l'attività di cui alla lettera H) dell'Allegato 1 della LISF;
- c) "contraente": soggetto giuridico (persona fisica, persona giuridica, società ed enti non aventi personalità giuridica) sammarinese o estero, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'impresa di assicurazione;
- d) "contratto di assicurazione danni": contratto con il quale la compagnia di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro;
- e) "compagnia di assicurazione sammarinese": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alle lettere G) e/o H) dell'Allegato 1 della LISF e soggetta alla vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

- f) “compagnia di assicurazione estera”: società autorizzata nel Paese di origine all’esercizio dell’attività assicurativa e/o riassicurativa”;
- g) “intermediario assicurativo sammarinese”: operatore economico (persona fisica, ditta individuale o società) che esercita professionalmente l’attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 26 della LISF ed è iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell’articolo 27 della LISF;
- h) “LISF”: Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- i) “premio”: importo che il contraente si impegna a versare come corrispettivo delle prestazioni del contratto di assicurazione danni”;
- j) “soggetto passivo di imposta”: ai fini del presente decreto delegato, sono soggetti passivi di imposta le compagnie di assicurazione sammarinesi e le compagnie di assicurazione estere;
- l) “rappresentante fiscale”: soggetto giuridico (persona fisica o società), residente o avente sede legale nella Repubblica di San Marino, nominato dalla compagnia di assicurazione estera, autorizzata a concludere contratti assicurativi per rischi ubicati a San Marino, al fine di provvedere all’adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto delegato derivanti dall’applicazione dell’imposta sulle assicurazioni ramo danni;
- m) “Regolamento”: Regolamento di cui al successivo articolo 8 del presente decreto delegato emanato dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino.

Art.2

(Imposta sulle assicurazioni ramo danni)

E’ istituita l’imposta da applicarsi sulle assicurazioni contro i danni nella misura del 4% dell’imponibile, definito al successivo articolo 6. Soggetti passivi dell’imposta sono le compagnie di assicurazione sammarinesi e estere.

L’imposta non si applica sui contratti assicurativi stipulati dall’Ecc.ma Camera e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art.3

(Nomina del rappresentante fiscale)

Ai fini del presente decreto delegato, le compagnie di assicurazione estere, autorizzate a concludere contratti assicurativi aventi ad oggetto rischi ubicati a San Marino, devono nominare un rappresentante fiscale a San Marino allo scopo di adempiere a tutte le formalità previste nel presente decreto delegato e nel Regolamento di cui al successivo articolo 8.

Il rappresentante fiscale è solidalmente responsabile con la compagnia di assicurazione che rappresenta per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni pecuniarie amministrative stabilite dal presente decreto delegato.

Il rappresentante fiscale ha l’obbligo, altresì, di tenere un proprio registro dei premi versati in esecuzione di contratti assicurativi stipulati dalla compagnia di assicurazione estera aventi ad oggetto rischi ubicati a San Marino.

Art.4

(Assicurazioni soggette all’imposta)

Sono soggette all’imposta di cui all’articolo 2 tutte:

- a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;
- b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Repubblica, sia per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi, sia per i danni ai mezzi assicurati;

- c) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso la Repubblica di San Marino, quando sono stipulate per conto di soggetti residenti o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata l'imposta all'estero;
- d) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), e c), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica la propria residenza ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate.

L'imposta si applica sui premi relativi ai contratti stipulati dalle compagnie di assicurazione sammarinesi o estere.

Qualora il contratto sia stipulato all'estero, su iniziativa del contraente, da una compagnia di assicurazione estera, con rischio ubicato nella Repubblica di San Marino, la compagnia di assicurazione estera è comunque soggetto passivo di imposta ed è obbligata al versamento della stessa secondo quanto previsto dal successivo articolo 9, del presente decreto delegato.

Qualora il contratto stipulato nel territorio della Repubblica con una compagnia di assicurazione sammarinese o estera abbia ad oggetto un rischio non ubicato nella Repubblica di San Marino, l'imposta prevista ai sensi del presente decreto delegato non è dovuta.

Art.5

(Imposta per le riassicurazioni)

Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta, quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al precedente comma è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.

Art.6

(Calcolo dell'imponibile)

L'imposta stabilita dal presente decreto delegato è dovuta proporzionalmente per ogni Euro di ciascun pagamento del premio. Essa diventa applicabile nella misura in cui sia pagato o altrimenti soddisfatto il premio, e non cessa di essere dovuta ancorché questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dalla compagnia di assicurazione.

Nel determinare l'imponibile, il premio deve essere valutato nella sua integrità con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo.

Art.7

(Obbligo di tenuta del registro dei premi)

Per l'esercizio delle assicurazioni soggette all'imposta prevista dal presente decreto delegato, le compagnie di assicurazione sammarinesi ed estere devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, direttamente o a mezzo di intermediari assicurativi, per premi ed accessori in dipendenza di detti contratti di assicurazione.

Art.8

(Regolamento del Congresso di Stato)

Il Congresso di Stato, con apposito Regolamento, emanerà la disciplina delle modalità di redazione, tenuta e conservazione del registro dei premi di cui al precedente articolo 7, l'attività di

controllo e di verifica da parte degli uffici competenti, gli adempimenti per l'applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto delegato nonché la tenuta di un apposito registro dove saranno iscritti i rappresentanti fiscali. Il Regolamento del Congresso di Stato disciplinerà, altresì, i requisiti etico-professionali richiesti per ricoprire la qualifica di rappresentate fiscale.

Art.9
(Denuncia e versamenti)

Le compagnie di assicurazione sammarinesi e i rappresentati fiscali delle compagnie estere devono versare all'Ufficio Tributario, entro il mese solare successivo al trimestre precedente, l'imposta dovuta sui premi, accessori ed eventuali conguagli incassati nel trimestre precedente.

Entro il 31 maggio di ciascun anno le compagnie di assicurazioni sammarinesi e i rappresentati fiscali devono presentare all'Ufficio Tributario la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, procedendo contestualmente al versamento dell'eventuale conguaglio d'imposta.

Le compagnie di assicurazione estere, qualora abbiano stipulato – su iniziativa del contraente e senza l'ausilio dell'intermediario assicurativo sammarinese – contratti assicurativi, aventi ad oggetto un rischio ubicato a San Marino, in qualità di soggetti passivi d'imposta, versano in un'unica soluzione l'ammontare complessivo dovuto sulla base dei premi incassati in ciascun anno entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, secondo modalità che saranno definite dall'Ufficio Tributario. Contestualmente al versamento produrranno la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta.

Art.10
(Sanzioni pecuniarie amministrative)

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto delegato, da parte delle compagnie di assicurazione sammarinesi ed estere nonché dei rappresentanti fiscali sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:

- a) omessa tenuta e conservazione del registro dei premi secondo le previsioni del Regolamento di cui al precedente articolo 8, o mancata vidimazione dello stesso, da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00;
- b) omessa iscrizione nel registro dei premi di partite soggette ad imposta, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
- c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nel registro dei premi, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta;
- d) mancata esibizione del registro dei premi nei casi previsti dal presente decreto delegato e violazione delle altre disposizioni contemplate nel Regolamento di cui al precedente articolo 8, da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00;
- e) infedele indicazione dell'imponibile nei contratti di assicurazione e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di Euro 500,00;
- f) mancata conservazione degli originari dei contratti previsti dal Regolamento di cui al precedente articolo 8, da Euro 200,00 a Euro 1.000,00;
- g) omessa presentazione nel prescritto termine della denuncia di cui all'articolo 9, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunciata, con un minimo di Euro 1.000,00. Se la denuncia è stata presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione di cui sopra è ridotta ad un quarto;

- h) infedele denuncia di cui all'articolo 9 dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di Euro 1.000,00;
- i) omissione del versamento e versamento in misura inferiore dell'imposta di cui all'articolo 2, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non versata, con un minimo di Euro 1.000,00. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alle scadenze previste all'articolo 9, la sanzione è ridotta ad un quarto. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti.

In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie amministrative sono aumentate di cinque volte.

Art.11

(Soggetto autorizzato all'accertamento delle violazioni al presente decreto delegato)

L'accertamento delle violazioni del presente decreto delegato e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie amministrative sono demandati all'Ufficio Tributario.

L'atto di accertamento d'ufficio o eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione devono essere notificati, a pena decadenza, entro il secondo anno dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 9.

In caso di omessa presentazione, l'atto di accertamento deve essere notificato entro il terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Art.12

(Gravami)

Avverso le sanzioni comminate ai sensi del presente decreto delegato è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello ai sensi dell'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Le somme dovute e non versate entro i termini di legge saranno iscritte al ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70.

Art.13

(Assistenza per lo scambio di informazioni)

L'Ufficio Tributario, attraverso l'Ufficio Centrale di Collegamento di cui alla Legge 18 giugno 2008, n. 95 e successive modificazioni, provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta di cui al presente decreto delegato, qualora gli accordi tempo per tempo vigenti prevedano lo scambio di informazioni in materia.

Art.14

(Capitolo di entrata del Bilancio)

L'imposta accertata è registrata su apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato da istituirsi in sede di variazione al Bilancio di Previsione dello Stato del corrente esercizio.

Art.15

(Disposizioni transitorie)

Per i premi incassati dai soggetti passivi d'imposta dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 fino al 31 dicembre 2013, l'imposta è versata nel primo mese successivo al primo trimestre 2014, unitamente all'imposta dovuta per il citato trimestre.

Art.16
(Entrata in vigore)

Il presente decreto delegato entra in vigore il 1° luglio 2013. L'applicazione dell'imposta prevista all'articolo 2 è subordinata all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 8, da adottarsi entro il 30 novembre 2013.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 luglio 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini